



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Deliberazione della Giunta Municipale

N. 156 del 12/06/2026

Oggetto: COPROGETTAZIONE EVENTI TURISTICO CULTURALI CON LA PRO LOCO CITTA' DI NASO ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici** del mese di **Giugno** alle ore **11.30**, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone nella modalità:

in presenza; via web; in modalità mista;

Componenti della Giunta Municipale	Carica	Presenti/Assenti
Gaetano Nani	Sindaco	Presente
Antonino Letizia	Consigliere_Ass	Presente
Rosalia Gorgone	Assessore	Presente
Oriana Civile	Assessore	Presente
Flavio Santoro	Consigliere_Ass	Presente

Assegnati n° 5	Presenti n° 5	In carica n° 5	Assenti n° 0
----------------	---------------	----------------	--------------

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Carmela Calìò**.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 184 del 11/06/2026

Proponente: Sindaco Gaetano Nani

Oggetto: COPROGETTAZIONE EVENTI TURISTICO CULTURALI CON LA PRO LOCO CITTA' DI NASO ANNO 2026

Premesso che:

- l'art. 3 del D. L. gs. n. 267/2000, comma 2, indica il comune, quale: “... Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e, al comma 5, sancisce che: “i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267 2000 imputa al comune le funzioni di amministrazione che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei vari settori di competenza. tra cui lo sviluppo economico;

Dato atto:

- che l'amministrazione comunale ritiene, la cultura, fattore strategico di sviluppo e strumento imprescindibile per la formazione della personalità, per la crescita dell'identità culturale e individuale dei cittadini e per l'accrescimento di un pensiero critico e consapevole;
- che, l'Amministrazione, nella programmazione delle proprie attività culturali, deve azionare quel necessario processo di coinvolgimento della cittadinanza attiva, per conseguire un certo livello di condivisione;

Dato atto altresì,

che l'Amministrazione intende:

1. offrire l'opportunità culturale più ampia possibile alla comunità, favorendo il confronto fra le varie discipline ed espressioni artistiche, utilizzando i più differenti strumenti e modi, attraverso i quali la cultura si possa esprimere: teatro, cinema, spettacoli dal vivo, artisti di strada, circo contemporaneo, danza, musica, letture e incontri letterari, enogastronomia, arte, appuntamenti e itinerari, legati alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse culturali e storico ambientali;
2. predisporre, anche attraverso le istituzioni culturali, proprie o solo di diretta gestione, quali: biblioteche e musei, un programma di eventi a carattere culturale e ricreativo, ad ingresso gratuito o, con biglietto di

ingresso simbolico, così come stabilito, di volta in volta, aperti a tutta la cittadinanza, indistintamente, da realizzarsi, in collaborazione, anche attraverso percorsi di coprogettazione, con associazioni e cittadini del territorio e/o altri enti e soggetti impegnati nei vari settori culturali che operano nell'interesse della collettività e, pertanto, nella logica della sussidiarietà orizzontale, rispetto al comune, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

Considerato che l'amministrazione comunale, nel dar corso alla propria programmazione culturale per il 2026, intende perseguire inoltre le seguenti specifiche finalità:

1. dedicare rinnovata attenzione a progettualità a quegli spazi urbani che, per la loro ubicazione e centralità, si prestano a divenire o a riappropriarsi del proprio ruolo di luogo di incontro e partecipazione, facilitando, nella collettività, lo sviluppo del senso identitario e di appartenenza, rafforzando il senso di comunità e promuovendo forme collaborative e partecipative con i singoli cittadini e con il mondo dell'associazionismo e del volontariato;
2. promuovere e affermare la cultura, con le risorse per la rigenerazione degli spazi e asset di sviluppo locale;
3. sperimentare concrete esperienze di *cross over* culturale: la cultura con tutto il suo patrimonio di diversità e complessità, può dare luogo a contaminazioni innovative e ibridi sensoriali con i settori più vari: dalla sostenibilità ambientale alla coesione sociale, allo sviluppo tecnologico e ambiti diversi di politiche pubbliche;
4. promuovere la cultura diffusa e accessibile, programmando, durante tutto l'anno, una pluralità di eventi, iniziative, di vario tipo e genere, attraverso differenti linguaggi artistico culturali, musica, teatro, danza, prosa, poesia, arte, al fine di stimolare percorsi creativi e innovativi, per il futuro della collettività;
5. promuovere il territorio, valorizzando la conoscenza del patrimonio storico - culturale – paesaggistico, delle tradizioni, dell'enogastronomia, del patrimonio artistico, architettonico e religioso;
6. promuovere e favorire sempre una maggiore integrazione degli istituti culturali, quali: musei e biblioteche comunali, tra loro e con le risorse del territorio, organizzando anche attività e iniziative *outdoor* e sperimentando, nel contempo, strategie di coinvolgimento e fidelizzazione di vari *target* di pubblico, intraprendendo percorsi di confronto e di *partnership* pubblico privato.

Considerato che il calendario di eventi sopra menzionato, è in corso di formazione e si perfezionerà una volta definita la quantificazione delle somme disponibili, esso potrà, in qualunque momento, essere integrato, essendo suscettibile di variazioni, anche in corso d'opera, con iniziative sia direttamente organizzate dall'ente che non, ma, pur di rilevante interesse per il comune, per i risvolti culturali e di promozione territoriale ad esso intrinseche e con iniziative che verranno patrocinate dall'Ente;

Rilevata l'opportunità di procedere alla definizione del programma di massima delle manifestazioni, di concerto con la Pro Loco, rimandando a successivi provvedimenti la definizione puntuale e dettagliata delle stesse, unitamente all'approvazione dell'eventuale spesa necessaria, a partire dalla III edizione di: “**Ciuri, Arti e Culuri**”, che si terrà il 14 giugno 2026 e che si è sin dalla sua I edizione, contraddistinta per la sua esclusiva matrice organizzativa a marchio Pro Loco.

Valutata altresì l'opportunità, in relazione al calendario di eventi e manifestazioni in via di formazione, di affidare la realizzazione di alcune attività culturali ovvero gli appuntamenti che vanno a costituire la consueta offerta di eventi e intrattenimento alla cittadinanza, nel periodo estivo, a soggetti esterni, quali la Pro loco, a cui è possibile affidarne direttamente i relativi servizi.

Considerato altresì

- che l'amministrazione ritiene di importanza strategica la promozione turistica e la valorizzazione territoriale, ai fini del progresso e dello sviluppo della comunità;
- che l'amministrazione ritiene utile favorire lo svolgimento di iniziative sul territorio comunale, al fine di contribuire a renderne partecipe tutto il tessuto socio - culturale e che è nell'interesse dell'amministrazione comunale impegnarsi nel supportare manifestazioni, eventi e kermesse che coinvolgono la cittadinanza e dei quali possa beneficiare in modo diverso la comunità e con essa anche il territorio circostante;
- che l'amministrazione comunale, al fine di promuovere gli interessi culturali, sportivi e ricreativi della cittadinanza nonché di arricchire l'offerta turistica del territorio, ha inteso chiedere la predisposizione di un calendario di eventi, in coprogettazione e, infatti, a motivo di ciò, da diversi anni, l'amministrazione si fa promotrice di eventi, realizzati in collaborazione con la Pro loco, associazioni ed enti del territorio che fungono da richiamo per i turisti che gravitano nel territorio.

Riconosciuto che l'associazionismo riveste un ruolo fondamentale, in quanto svolge attività, tesse a favorire un sano impiego del tempo libero, l'aggregazione sociale tra le varie fasce d'età, unite dal comune entusiasmo verso la realizzazione di attività culturali, musicali, sportive, l'animazione del territorio e, di conseguenza, un processo di socializzazione e di promozione di sani valori, soprattutto, tra i giovani, assicurando anche la fruizione di momenti di svago e divertimento sia di quanti partecipano all'organizzazione dei singoli eventi, sia di quanti, cittadini e turisti, assistono allo svolgimento degli stessi.

Vista la ormai consueta collaborazione tra l'Ente e la detta Associazione in ordine alla realizzazione di eventi stagionali e non, in coprogettazione con il Comune di Naso, proponendo altresì anche iniziative proprie,

a partire dalla coprogettazione ed anche dalla compartecipazione organizzativa ed economica, alle iniziative ed al patrocinio con l'utilizzo del logo del comune;

Constatato altresì che

- gli scopi dei richiedenti nonché le manifestazioni che si intendono realizzare, coincidono con gli intendimenti di promozione culturali e turistiche, promozione del territorio e, quindi, con quelli di questa amministrazione comunale;
- che ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della costituzione: “... *Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà*”.

Visto il parere della Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Adunanza Camera di Consiglio del 20/12/2010 e con il quale la Corte, in sede di controllo collaborativo, ha sancito che non si configura, invece, quale sponsorizzazione, il sostegno ad iniziative di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale, ex articolo 118 della Costituzione; in sintesi, afferma la Corte, tra le diverse forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni, tuttora, ammesse è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del comune, in forma sussidiaria. L'attività dunque deve rientrare nelle competenze dell'ente locale che viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati, destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine delle amministrazioni comunali fine a se stessa;

Vista inoltre la deliberazione numero 89 del 14 Marzo 2013 della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia che, a fronte della disposizione di cui all'articolo quattro, comma sei, del D.L. n. 95 /

2012 (gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche), chiarisce che il divieto posto a carico di società, associazioni, fondazioni e Pro Loco che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l'attività prestata dai citati soggetti, si è svolta direttamente in favore della pubblica amministrazione, al contrario, risulta esclusa dal divieto, l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

Ritenuto opportuno:

1. corroborare la collaborazione sopra meglio descritta con l'associazione Pro Loco, volta a supportare le attività sociali, culturali e di promozione turistica del territorio comunale, ad esclusivo beneficio della collettività;
2. concedere in favore dell'associazione la somma di euro 5.000,00, a titolo di mero rimborso spese, per organizzazione eventi che trova disponibilità nel bilancio 2026/2028, annualità 2026;
3. demandare al Responsabile del Settore Amministrativo il compito di impegnare, con propria determinazione, la somma predetta e di procedere alla liquidazione della stessa, a titolo di rimborso spese vive, documentabili, che l'associazione Pro Loco sosterrà, per l'esercizio di attività che rientrano nelle competenze dell'ente locale ed esercitate in via mediata dalla stessa associazione;
4. concedere, altresì, in analogia a quanto già concesso alla stessa, negli anni passati e in altre occasioni, il patrocinio oneroso dell'amministrazione comunale per tutti gli eventi coprogettati che comporterà:
 - l'utilizzo del logo comunale;
 - interventi di sicurezza, ordine pubblico e transennamento durante lo svolgimento degli eventi;
 - inserimento degli eventi nel programma delle manifestazioni 2026.

Ritenuto, altresì, di dover formulare i seguenti indirizzi:

1. gli eventi dovranno essere preferibilmente ad ingresso gratuito e aperti a tutti, senza distinzione alcuna; sarà consentita l'organizzazione di attività collaterali da parte del soggetto terzo, anche di tipo commerciale, purché non prevalenti rispetto alla parte culturale e, nel rispetto della normativa vigente, la proposta di tali attività dovrà essere formulata già in fase di offerta, per essere approvata dall'amministrazione comunale;
2. il calendario e i luoghi in cui si svolgeranno le singole iniziative dovranno essere concordati con l'amministrazione comunale, al fine di non creare sovrapposizioni di attività sul territorio e mantenere lo spirito di ascolto e collaborazione con tutto il tessuto sociale;
3. per tutte le attività e progetti, oggetto di patrocinio diretto del comune, saranno ammesse solo le spese rispondenti ai criteri del provvedimento concessorio, debitamente documentate e rendicontate.

Tutto ciò premesso:

si propone di deliberare

1. attivare la coprogettazione degli eventi turistico-culturali con la Pro loco, per l'annualità 2026;
2. accogliere favorevolmente la richiesta di patrocinio oneroso dell'associazione Pro Loco per tutti gli eventi che intenderà realizzare nel corso dell'anno, a partire da *"Ciuri,Arti e Culuri"*, giunta alla sua III edizione, che si terrà giorno 14 giugno 2026;
3. dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di adottare tutti gli atti consequenziali, attuativi degli indirizzi espressi con la presente deliberazione, compresi quelli idonei ad impegnare gli stanziamenti necessari al predetto rimborso spese di compartecipazione;

4. riconoscere un'assegnazione di risorse alla Pro Loco, fino alla concorrenza massima di euro 5.000,00, a titolo di compartecipazione per la realizzazione di eventi, sotto forma di rimborso spese regolarmente documentabili;

e, per l'effetto,

5. concedere i seguenti benefici:

- utilizzo del logo comunale;
- esonero canone di concessione del suolo pubblico, ove verranno realizzate le manifestazioni;
- interventi di sicurezza, ordine pubblico e transennamento, durante lo svolgimento delle manifestazioni;

6. dare atto che tali concessioni sono escluse dai divieti vigenti in tema di sponsorizzazione e quindi non soggette a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 9 della legge 30 luglio 2010 n. 122, in quanto il soggetto privato che ne è beneficiario, svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'ente pubblico, che realizza, istituzionalmente, delle attività a carattere sociale, culturale, turistico, sportivo e, comunque, di promozione territoriale, in favore della collettività, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: “... *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà*”;

7. dare atto che restano a carico del comune nell'organizzazione dell'evento:

a) la responsabilità dell'organizzazione della manifestazione ed il relativo onere della garanzia e del rispetto di ogni norma di sicurezza;

b) l'acquisizione di tutte le eventuali altre autorizzazioni e nulla osta necessari per legge.

8. Partecipare la presente delibera alla polizia municipale al Suap e all'ufficio tributi;

9. dare atto che dal presente provvedimento discende l'obbligo di pubblicazione dei dati, di cui agli articoli 26 e 27 del D.L.gs. n. 33/2013, nella sezione del sito istituzionale dell'ente, alla voce: “*Amministrazione trasparente sottosezione di primo livello sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici*”.

Il Proponente

Gaetano Nani

(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 184**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **COPROGETTAZIONE EVENTI TURISTICO CULTURALI CON LA PRO LOCO CITTA' DI NASO ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Carmelo Scarvaci

Parere Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;

VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/11;

VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

D E L I B E R A

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con separata ed unanime votazione di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Assessore Anziano
Antonino Letizia

Il Presidente
Gaetano Nani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/06/2026 al 27/12/2026 .

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il ___/___/___ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMELA CALIO' in data 12/06/2026
GAETANO NANI' in data 12/06/2026
ANTONINO LETIZIA in data 12/06/2026